

DCO 409/2015/R/GAS

**Riforma della regolazione in materia di conferimento
della capacità presso i punti di riconsegna della rete
di trasporto gas che alimentano impianti di
generazione di energia elettrica**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 23 settembre 2015

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 409/2015/R/gas (DCO) con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti in merito ad alcuni interventi di riforma dell’attuale normativa relativa al conferimento della capacità presso i Punti di Riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In termini generali, Anigas condivide l’orientamento dell’Autorità di procedere ad una revisione dei criteri di conferimento della capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, attraverso un passaggio a meccanismi di conferimento maggiormente flessibili che prevedano la possibilità per gli utenti di richiedere prodotti di capacità inferiori all’anno.

Tale riforma inoltre costituirebbe un vantaggio anche per il settore elettrico in quanto potrebbe consentire di selezionare gli impianti maggiormente efficienti piuttosto che – come avviene attualmente – gli impianti con capacità conferita disponibile.

In merito alla possibilità prospettata dall’Autorità di estendere tale intervento di riforma – dopo una fase di sperimentazione presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica – anche ad altre tipologie di punti di riconsegna, Anigas ritiene necessario chiarire che tale estensione dovrà essere limitata ai PdR dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto (industriali) che rientrano nella definizione di grandi consumatori di gas naturale.

Ciò al fine di semplificare l’implementazione di tale riforma e al contempo ottemperare a quanto disposto dall’articolo 38, comma 2-bis, del decreto legge 83/2012.

Infatti, con la delibera n. 429/15/R/gas l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a implementare la sopra richiamata disposizione normativa, delineando tra l’altro che *“.....con il documento per la consultazione 409/2015/R/GAS, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito a una possibile riforma della regolazione del conferimento delle capacità presso i*

punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, prospettando meccanismi di conferimento infrannuali; ciò anche al fine di conseguire “obiettivi di flessibilità ed economicità del servizio di trasporto a vantaggio di grandi consumatori di gas naturale, quali gli impianti di generazione elettrica, di cui all’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012”.

Con riferimento alle proposte riportate nel DCO, si rileva che, ai fini del contemporaneo raggiungimento degli obiettivi di economicità e flessibilità, sarebbe necessaria la previsione di un livello appropriato del parametro moltiplicativo da applicare al corrispettivo di trasporto giornaliero, tale da rispecchiare la flessibilità concessa agli utenti e al contempo rendere tale riforma efficiente, dando la possibilità effettiva ad un rappresentativo numero di impianti di generazione elettrica di scegliere il prodotto giornaliero. Resta ferma la necessità in tutti i casi di garantire agli operatori infrastrutturali l’ammontare dei ricavi riconosciuti in applicazione della metodologia tariffaria, salvaguardando al contempo la stabilità dei flussi di cassa.

Con riferimento ai punti di uscita interessati, non si condivide la proposta che agli utenti venga assegnata in automatico presso tali punti l’eventuale capacità infra-annuale corrispondente alla capacità infra-annuale loro conferita presso i sottostanti punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica. In merito, si auspica pertanto che venga previsto un meccanismo di flessibilità analogo a quello delineato in riconsegna con la definizione di un fattore moltiplicativo che riparametri il corrispettivo giornaliero in exit. Per tale motivo, agli utenti dovrebbe essere lasciata la facoltà di avvalersi o meno all’automatismo proposto consentendo l’ottimizzazione della capacità in exit già conferita su base annua ai singoli Utenti.

Poste le necessarie verifiche tecniche in merito alle tempistiche di attuazione della riforma che sarà adottata, si evidenzia la necessità che l’utente sia posto al più presto nelle condizioni di avvalersi di tale riforma e ricontrattualizzare con i propri clienti interessati; d’altra parte devono essere considerati i necessari tempi per l’adeguamento di processi e sistemi la cui entità dipenderà dalla soluzione normativa adottata.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Criteri di conferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica

S1. Si condividono gli orientamenti per la revisione dei criteri di conferimento prospettati dall'Autorità? Se no, per quale motivo?

Come riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, Anigas condivide in termini generali gli orientamenti dell'Autorità in tema di revisione dei criteri di conferimento per i punti di riconsegna in esame.

S2. Si condivide la scelta di non introdurre le tipologie di prodotti trimestrale e mensile? Se no, per quale motivo?

Premesso che Anigas auspica che gli utenti possano scegliere tra un ampio set di prodotti inferiori all'anno, si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di limitare per il primo anno l'offerta ai soli prodotti giornalieri in grado di consentire una maggiore flessibilità agli impianti di generazione elettrica (in attesa di poter arrivare almeno per gli impianti abilitati all'MSD alla prenotazione di capacità infragiornaliera).

L'introduzione di ulteriori prodotti potrebbe essere valutata a seguito di un primo anno di esperienza delle nuove modalità di conferimento.

S3. Si condivide la proposta di utilizzare la piattaforma PRISMA per il conferimento delle nuove tipologie di prodotti? Se no, per quale motivo?

Come rilevato nelle Osservazioni di carattere Generale, Anigas ritiene opportuno privilegiare la tempestività e la semplicità di attuazione di tale riforma. Pertanto, si evidenzia l'opportunità di procedere ai nuovi conferimenti secondo le modalità che meglio perseguono tali obiettivi.

Ciò posto, si comprende la volontà di valutare l'eventuale utilizzo della piattaforma PRISMA per il conferimento delle nuove tipologie di prodotti. Tuttavia, il conferimento dovrebbe avvenire attraverso nuove funzionalità tecniche che dovrebbero essere disponibili presso PRISMA e non mediante aste on line.

Quest'ultime non necessarie per la capacità di riconsegna in quanto la stessa non dovrebbe essere assegnata tramite meccanismi d'asta, ma sulla base dell'attuale meccanismo pro quota.

In merito alle tempistiche del conferimento giornaliero risulta essenziale, per riconoscere un'utile flessibilità agli impianti di produzione elettrica, che la prenotazione di capacità avvenga in un momento successivo rispetto alla pubblicazione dei risultati MGP del settore elettrico (dopo le ore 13 del giorno G-1).

Si ricorda che l'ambito di applicazione del Regolamento CAM riguarda esclusivamente i punti di interconnessione tra sistemi entry-exit degli Stati membri UE esteso ai soli punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi.

S4. Quale delle due opzioni sopra presentate si ritiene più efficiente? E perché?

Ai fini della definizione si ritiene opportuno valutare anche la possibilità di un'opzione "2-bis" prevedendo che l'allocazione di capacità giornaliera aggiuntiva possa essere richiesta senza alcun limite percentuale della capacità annuale conferita, per una reale flessibilità al settore termoelettrico.

Corrispettivi di trasporto giornalieri

S5. Si condividono gli orientamenti per la determinazione dei corrispettivi per il trasporto? Se no, per quale motivo?

Come già riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, alle quali si rimanda, si ritiene necessario che il livello del parametro moltiplicativo da applicare al corrispettivo di trasporto giornaliero sia definito in maniera tale da dare l'effettiva possibilità ad un rappresentativo numero di impianti di generazione elettrica di scegliere il prodotto giornaliero.

Gestione degli scostamenti

S6. Si condividono gli orientamenti per la revisione dei corrispettivi per il bilanciamento? Se no, per quale motivo?

Anigas condivide gli orientamenti proposti in materia di corrispettivi per il bilanciamento. Tuttavia, si ritiene necessario che venga esplicitato che alla capacità in riconsegna conferita su base annuale verrà conservata l'attuale disciplina dei corrispettivi di scostamento con la previsione di una soglia di tolleranza del 10%.

Alla luce di quanto sopra, occorrerà pertanto individuare criteri per rendere coerenti le modalità di determinazione del corrispettivo attuali e quelle proposte nel DCO.

Codice di Trasporto

S7. Quali altre disposizioni della deliberazione 137/02 e/o dei codici di trasporto ritenete opportuno modificare al fine di favorire la promozione dell'utilizzo flessibile della capacità nei punti interconnessi con gli impianti di generazione elettrica?

Anigas rileva la necessità che nella definizione della riforma in esame siano riviste le disposizioni del servizio di default trasporto di cui alla delibera 249/12 smi, con particolare riferimento alla casistica di attivazione del servizio per mancato conferimento della relativa capacità ad inizio anno termico.

Tempistiche di attuazione

S8. Si condividono gli orientamenti relativi ai tempi di attuazione? Se no, per quale motivo?

Si rimanda alle Osservazioni di Carattere Generale.